

**CGIL****Nota Dipartimento  
Salute e Sicurezza****29 dicembre 2021****MODENA**

# EMERGENZA COVID-19

## NUOVA MODIFICA DELLA NORMATIVA PER LE PERSONE IN CONDIZIONI DI SALUTE FRAGILI!

L'art. 17 del Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 prevede che a far data dal 1 Gennaio 2022 i lavoratori in possesso dei requisiti di lavoratore fragile, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 e successive modifiche, siano adibiti **fino alla data di emanazione di un apposito Decreto ministeriale\*** e comunque non oltre il **28 febbraio 2022** ad attività da espletare in modalità agile o a specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Ricordiamo che fino all'emanazione del suddetto **Decreto ministeriale\*** per lavoratori fragili sono da intendersi coloro che hanno ricevuto dalle competenti Autorità medico-legali una delle seguenti attestazioni:

- *lavoratore beneficiario a titolo personale, di quanto previsto dalla Legge 104/1992 art. 3 comma 3,*
- *di versare in una condizione di immunodepressione con necessità di effettuare relative terapie salvavita,*
- *di essere affetti da patologie oncologiche con necessità di effettuare relative terapie salvavita.*



Il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 prevede anche che il suddetto **Decreto ministeriale\*** indichi con precisione quali sono le patologie croniche, con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali

**fino al 28 febbraio 2022**

- **la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile**, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi (ove presente) anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti,
- **le specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.**

**\* Decreto ministeriale da emanarsi entro il 24 gennaio 2022**